Repertorio n. 71.812

Raccolta n. 11.830

VERBALE DI ASSEMBLEA REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciannove, il primo giorno del mese di febbraio 1.2.2019

Alle ore dieci (h. 10,00).

In Milano nel mio studio in Via Carducci n. 8.

Avanti a me Dottor Stefano Zanardi Notaio in Milano iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, e' presente il signor:

- NICOLA BOLZONI, nato a Soresina il 1° maggio 1974, domiciliato per la carica in Soresina Via Cairoli n.17.

Detto comparente, della cui identita' personale io Notaio sono certo, agendo nella dichiarata sua veste di Presidente del Consiglio di Amministrazione della societa' "ASPM COMMERCIALE S.r.l.", con sede in Soresina, Via Cairoli n.17, capitale sociale di Euro 150.000,00 (centocinquantamila/00) i.v., codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Cremona 01275310199, iscritta al R.E.A. della C.C.I.A.A. n. CR-157222, dichiara che si e' costituita a seguito di regolare convocazione in questo luogo, giorno ed ora, l'assemblea della predetta societa' per discutere e deliberare, sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- approvazione modifiche statutarie;
- dimissioni dei componenti dell'organo amministrativo;
- nomina nuovo organo amministrativo e nomina nuovo organo di controllo
- e mi richiede di verbalizzare lo svolgimento dell'assemblea e le conseguenti deliberazioni.
- Io Notaio aderisco alla richiesta e do' atto che l'assemblea si svolge come segue.

Assume la presidenza a' sensi di statuto il Presidente del Consiglio di Amministratore signor Nicola Bolzoni il quale

dichiara e constata:

- che la presente assemblea e' stata convocata mediante avviso di posta elettronica inviato a tutti gli aventi diritto in data 21 gennaio 2019 e di cui e' stato accertato il ricevimento;
- che sono presenti in proprio tutti i soci titolari dell'intero capitale sociale e precisamente:
- "ODOARDO ZECCA S.r.l." titolare di una quota di nominali Euro 45.000,00 (quarantacinquemila/00) pari al 30% del capitale, in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante con tutti i poteri Sig. Gennaro Zecca;
- "ASPM SORESINA SERVIZI S.r.l." titolare di una quota di nominali Euro 105.000,00 (centocinquemila/00) pari al 70% del capitale, in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante con tutti i poteri Sig. Marco Nicola Ghirri;
- che del Consiglio di Amministrazione e' presente oltre ad egli Presidente, il Consigliere Sig. Gennaro Zecca, assente giustificato l'altro Consigliere Si.ra Rosangela Cavagnoli;
- che e' assente giustificato il Sindaco Unico Dott. Antonio Nino Carozza;



STEFANO ZANARDI NOTAIO

Via Carducci n. 8 20123 Milano Tel. 02.86452491 Fax. 02.89010439 szanardi@notariato.it

REGISTRATO A MILANO 6

II 07/02/2019

al n.5012

serie 1T

Euro 356,00

- che pertanto l'assemblea e' validamente costituita ai sensi di legge e di statuto ed atta a deliberare sull'ordine del giorno.

Il Presidente apre la discussione sul primo punto dell'ordine del giorno e riferisce che entrambi i soci hanno consensualmente preso atto che la gestione della societa' come conformata sul modello di governance adottato statutariamente presenta delle difficolta' di natura tale da condizionare le prospettive commerciali e di sviluppo della societa' e che pertanto a seguito di valutazioni concordi entrambi si sono determinati ad affidare al socio ASPM SORESINA SERVIZI S.r.l. l'attivita' operativa ed al socio ODOARDO ZECCA S.r.l. l'attivita' di controllo ed a strutturare adeguatamente la composizione e l'operativita' degli organi sociali di amministrazione e di controllo.

Tale orientamento concorde dei soci rende necessario procedere a modifiche statutarie che ne consentono l'agevole messa in atto.

Il Consiglio di Amministrazione ha, pertanto, provveduto ad approntare il testo delle modifiche statutarie ed ha condiviso con i soci un documento esplicativo che pone a confronto il testo attuale di tutti gli articoli dello statuto con il nuovo testo degli articoli soggetti a modifiche lasciando in bianco il testo degli articoli che, quanto al numero distintivo ed al contenuto, non sono destinati ad essere modificati; quale documento si allega al presente verbale sotto la **lettera "A"**, previa vidimazione a' sensi di legge ed omessane la lettura ad istanza del comparente.

Il Presidente prosegue l'esposizione illustrando le modifiche statutarie proposte ed in particolare quelle di maggiore rilievo atte a rendere operative le concordi volonta' dei soci in relazione alla governance della societa' e cioe':

- l'art.14 nel quale e' soppresso l'intero secondo comma, mentre il primo comma e' modificato come segue:
- "L'assemblea e' validamente costituita e delibera con la presenza e le maggioranze previste dall'art. 2479 bis del codice civile.".
- l'art.16 al quale nel primo comma e' aggiunta la lettera j) che recita:
- "j) alla modifica delle disposizioni in materia di diritto di prelazione di cui al precedente art. 5-bis o di diritto di co-vendita di cui al successivo art. 5-ter.".
- l'art.17 nel quale sono soppressi il 1° ed 2° comma ed e' previsto come organo amministrativo oltre al Consiglio di Amministrazione anche l'Amministratore Unico;
- l'art.18 nel quale e' soppresso l'intero 7° comma e sostituito dai seguenti:
- "Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.

Le deliberazioni del Consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.".

- l'art. 20 che e' stato sostituito e nel nuovo testo recita:
- "ART. 20 Poteri di gestione

All'Amministratore Unico ovvero al Consiglio di Amministrazione

competono tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della societa', fatte salve le decisioni nelle materie di cui all'art. 2479 del codice civile che dovranno essere rimesse ai soci.

Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti previsti dall'art. 2381 del Codice Civile, puo' delegare le proprie attribuzioni in materia gestionale in tutto o in parte ad uno o piu' singoli amministratori, eventualmente attribuendo loro il titolo di "amministratore delegato" ai fini della rappresentanza generale della societa'.".

- l'art.22 che viene sostituito da un testo che affida il controllo della societa' ad un organo di controllo monocratico o per diversa scelta dei soci ad un organo collegiale e ne regola le modalita' di nomina.
- Il Presidente riferisce inoltre che le ulteriori modifiche statutarie che si e' ritenuto proporre riguardano anche:
- l'art. 23 che gia' regolava l'organo di controllo che viene sostituito da un testo regolatore della durata degli esercizi sociali e della modalita' di destinazione degli utili di bilancio.
- l'art.24 che viene soppresso e sostituito dal testo che prevede la facolta' della societa' di acquisire versamenti dai soci in conto capitale o a fondo perduto od altro titolo;
- l'art.25 che gia' regolava gli esercizi sociali e la destinazione degli utili di bilancio che viene soppresso e sostituito da un testo contenente la previsione della liquidazione nei modi di legge in caso di scioglimento;
- l'art.26 che gia' regolava l'acquisizione dei versamenti dai soci che viene soppresso e sostituito da un testo relativo alla risoluzione delle controversie in societa' ed alla nomina, composizione e funzionamento del Collegio Arbitrale.
- ed altresi' l'art.1 relativo alla denominazione che si propone di modificare da: "ASPM COMMERCIALE S.r.l." a "ASPM ENERGIA S.r.l." nonche' infine gli articoli:
- (capitale), 5-bis (trasferimento delle partecipazioni), (trasferimento delle partecipazioni in caso di mancato esercizio del diritto di prelazione di cui all'art.5-bis sulla intera quota, 11 (Presidenza dell'assemblea) e 19 (rappresentanza della societa') nei quali a seguito della mancata previsione del revisore, della previsione dell'Amministratore Unico in alternativa al Consiglio di Amministrazione sostituite le parole: "Presidente Amministrazione" con quelle di: "Organo Amministrativo e di Controllo" e soppresso il riferimento al "revisore" e viene previsto che la presidenza dell'assemblea spetti all'Amministratore Unico ed al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Al termine della sua esposizione sul primo punto all'ordine del giorno il Presidente, si apre la discussione e nessuno chiedendo la parola il Presidente invita l'assemblea a deliberare sulle proposte effettuate.

L'assemblea quindi con espressione palese del voto all'unanimita'

DELIBERA

- di approvare tutte le modifiche statutarie proposte dal Presidente ai seguenti articoli 1-5-5bis-5ter-11-14-16-17-18-19-20-22-23-24-25 e 26 nel testo letto dal Presidente e come risultante dal documento esplicativo allegato sotto "A".

Il Presidente mi consegna il nuovo testo dello Statuto della societa'

contenente tutte le modifiche approvate che allego al presente verbale sotto la lettera "B", omessane la lettura da parte di me Notaio ad istanza del comparente.

Terminata la discussione dell'argomento al primo punto dell'Ordine del Giorno il Presidente circa il 2° ed il 3° punto all'ordine del giorno comunica che egli ed il Consigliere Sig. Gennaro Zecca rassegnano le dimissioni irrevocabili dalle rispettive cariche sociali a valere dalla conclusione dei lavori assembleari e riferisce all'Assemblea che il Consigliere di Amministrazione Sig.ra Rosangela Cavagnoli ha comunicato per iscritto alla Societa' le proprie dimissioni irrevocabili a far data da oggi.

L'assemblea, ne prende atto.

Il Presidente invita dunque l'Assemblea a nominare un nuovo Organo Amministrativo in conformita' all'art. 17 dello Statuto teste' approvato ed allegato mentre per quanto riguarda la nomina di un nuovo organo di controllo in quanto il mandato ad esso conferito e' scaduto con l'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2017 e riferisce che tale nomina e' espunta dalla trattazione della presente assemblea ed e' rinviata ad una prossima assemblea.

Il Presidente apre la discussione. Prende la parola il Sig. Marco Ghirri in rappresentanza del socio "Aspm Soresina Servizi S.r.l." il quale propone di nominare Amministratore Unico della Societa' il Sig. Nicola Bolzoni che ha gia' rappresentato la disponibilita' ad accettare l'incarico.

Interviene il Sig. Gennaro Zecca, in rappresentanza del socio Odoardo Zecca S.r.l. che propone di manlevare il precedente organo amministrativo per l'opera sin qui svolta, sia individualmente sia collegialmente, assumendo a carico della societa' ogni eventuale futura conseguenza civilistica del suo operato (commissivo e/o omissivo).

Al termine della discussione il Presidente invita l'assemblea a deliberare in conformita' alle proposte dei soci.

L'Assemblea, preso atto delle dimissioni dell'intero Consiglio di Amministrazione, delle comunicazioni del Presidente e delle proposte dei soci, con espressione palese del voto

DELIBERA

- I. di accettare le dimissioni del Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig. Nicola Bolzoni e dei Consiglieri signori Gennaro Zecca e Rosangela Cavagnoli ringraziandoli per l'opera svolta e ratificando, per quanto occorrer possa, quanto dagli stessi compiuto in esecuzione del loro mandato;
- II. di manlevare il precedente organo amministrativo per l'opera sin qui svolta, sia individualmente sia collegialmente, assumendo a carico della societa' ogni eventuale futura conseguenza civilistica del suo operato (commissivo e/o omissivo).
- III. di nominare quale nuovo Organo di Amministrazione, un Amministratore Unico nella persona del Sig. Nicola Bolzoni, che durera' in carica per un triennio fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio che chiudera' al 31 dicembre 2021. Il Sig. Nicola Bolzoni qui comparente dichiara di accettare l'incarico e ringrazia l'assemblea per la fiducia riposta nei suoi confronti.

Terminata la discussione dell'ordine del giorno il Presidente dichiara

chiusa l'Assemblea alle ore dieci e minuti quaranta (h. 10.40). Richiesto io Notaio ho redatto il presente verbale da me letto al comparente che, approvandolo e confermandolo, lo sottoscrive con me Notaio alle ore dieci e minuti cinquanta (h.10.50). Consta di tre fogli scritti con mezzo elettronico da persona di mia fiducia e completati di mia mano per facciate intere otto e fin qui della nona. F.to Nicola Bolzoni F.to Stefano Zanardi - Notaio

A elegato "A" al Repertoris Do 71.812/11.830 Statuto 2019 <u>"ASPM ENERGIA S.R.L."</u> Art. 1. È costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione "ASPM ENERGIA S.R.L."

Statuto 2016 "ASPM COMMERCIALE S.R.L."

Art. 1.

E' costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione "ASPM COMMERCIALE S.R.L.".

Art. 2.

La società ha sede in Soresina (Cremona).

L'organo amministrativo ha facoltà di costruire e sopprimere agenzie e rappresentanze ovunque, in Italia ed all'Estero.

Il trasferimento di sede nell'ambito dello stesso Comune è deliberato dall'organo amministrativo che deve depositare apposita

dichiarazione presso il Registro delle Imprese.

Art. 3.

La durata della società è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata per delibera dei soci.

Nel caso in cui la società sia prorogata a tempo indeterminato, a ciascun socio compete, in ogni momento, il diritto di recesso da esercitarsi entro i termini indicati dall'art. 2473 secondo comma codice civile.

Art. 4.

La Società ha per oggetto le seguenti attività:

- a) commercializzazione all'ingrosso di gas naturale, comprendente tre comparti:
- importazione, che comprende le operazioni di approvvigionamento all'estero di gas naturale attraverso gasdotti o terminali di Gnl'in qualità di cliente grossista;
- esportazione, che comprende le operazioni di vendita a clienti esteri (grossisti o finali) di gas naturale di produzione interna, ovvero di provenienza estera e transitato attraverso il sistema nazionale del gas;
- operazioni di cliente grossista, svolte sia mediante l'utilizzo delle reti di gasdotti, che includono l'approvvigionamento di gas all'interno (sia di produzione nazionale, che nazionalizzato a seguito dell'importazione), e la rivendita di gas non a clienti finali, sia senza l'utilizzo delle reti di gasdotti;
- b) vendita del gas naturale ai clienti finali, comprendente le operazioni di approvvigionamento di gas all'interno del territorio nazionale, di marketing operativo, di gestione commerciale e di bollettazione/fatturazione, finalizzate alla vendita al dettaglio del gas naturale ai clienti finali; e) c.d. servizi alle imprese di gas naturale, comprendenti le operazioni svolte dalle imprese del gas naturale a favore di altre imprese di gas naturale nel rispetto dei vincoli di separazione societaria imposti alle imprese di vendita del gas naturale dall'art. 21 del D.L.vo 23 maggio 2000, n. 164;
- d) coltivazione di gas, ovvero l'estrazione di gas naturale



Ruseus

da giacimenti;

- e) commercializzazione e vendita di GPL e di altri gas e prodotti energetici;
- f) prestazione di servizi energetici nei confronti di tutti i componenti ed i soggetti della catena di produzione e/o di utilizzo dell'energia, e l'offerta di servizi integrati per la realizzazione e la gestione di interventi di efficienza energetica, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- l'analisi dei consumi energetici dei propri clienti e/o di terzi e la presentazione e realizzazione di proposte per la loro razionalizzazione nonché di azioni mirate per l'abbattimento dei costi di compravendita di combustibili e di energia elettrica;
- la valorizzazione economica degli interventi di efficienza energetica, anche mediante, a titolo esemplificativo, la gestione in modo efficiente degli impianti esistenti nonché la ricerca e la realizzazione di impianti a miglior efficienza;
- il finanziamento, direttamente e/o tramite terzi, anche mediante forme condivise di investimento e/o di risparmio, degli interventi di cui sopra nonché finanziamenti e/o investimenti afferenti interventi di produzione di energia da fonti rinnovabili e/o di cogenerazione e/o azioni relative ad innovazioni tecnologiche che possano portare a risparmi di consumi di energia e/o di inquinamento atmosferico in genere, nonché progetti di revamping di impianti di produzione e/o di distribuzione di energia da qualsiasi fonte;
- la realizzazione di politiche analoghe per il contenimento dell'inquinamento ambientale con le medesime tipologie di approccio. La società ha inoltre per oggetto le attività di:
- g) produzione, distribuzione e vendita di energia termica, mediante utilizzazione di vettori energetici anche diversi dal metano;
- h) realizzazione e/o gestione di reti di teleriscaldamento;
- i) realizzazione e/o gestione di centrali termiche ed impianti di condizionamento, di impianti elettrici e di illuminazione, impianti gas e idrici, servizi postcontatore;
- j) acquisto, commercializzazione e vendita di energia elettrica, marketing operativo, gestione commerciale e bollettazione/ fatturazione;
- k) gestione di illuminazione pubblica, lampade votivo cimiteriali, impianti semaforici;
- l) produzione di energia elettrica, anche in cogenerazione;
- m) fornitura di consulenza, assistenza e servizi nel campo energetico;
- n) fornitura di consulenza, assistenza e servizi nel campo delle analisi di laboratorio, nel settore idrico ed ambientale;
- o) organizzazione e gestione di corsi per la diffusione ed applicazione delle conoscenze scientifiche, tecnologiche, gestionali ed organizzative nei campi di proprio interesse;

- p) direzione lavori di opere da realizzare per conto proprio o commissionate da soggetti torzi;
- q) assunzione della concessione di costruzione ed esercizio di opere pubbliche aventi attinenza con i settori energetico, idrico e di tutela ambientale;
- r) fornitura di consulenza, assistenza, servizi ed esecuzione di lavori nel campo della manutenzione, conduzione e rinnovamento delle reti tecnologiche;
- s) fornitura di consulenza, assistenza e di prodotti software nel settore della ingegneria delle reti tecnologiche;
- t) attività di autotrasporto materiali per conto terzi, finalizzati allo svolgimento delle attività di cui ai punti precedenti;
- u) servizi di fatturazione e bollettazione per conto proprio, per società controllanti, controllate, collegate e per terzi;
- v) elaborazione dati, installazione e gestione di reti di telecomunicazioni;
- w) sistemi informativi territoriali, cartografia;
- x) mandati di agenzia e partecipazioni per il marketing, la distribuzione, vendita e sviluppo di prodotti, servizi relativi o comunque connessi al settore energetico e ambientale;
- y) erogazione a terzi di attività di formazione professionale direttamente, in associazione o mediante soggetti esterni in relazione alle discipline dei settori energetici e del gas e ambientale;
- z) attività di ricerca, di studio, sperimentazione e di partecipazione a progetti di studio per il miglioramento della competitività degli operatori commerciali e industriali nei settori dell'energia e del gas e ambientale. Il tutto nel rispetto delle riserve a favore delle professioni protette poste dalla legge 1815/1939 e successive modificazioni.

La società può svolgere, altresì, attività complementari alle attività sopra indicate, nel rispetto delle normative di settore, ed in particolare di quanto disposto dal D.L.vo 23 maggio 2000 n. 164, dal D.L.vo 16 marzo 1999, n. 79 e dalle norme collegate in materia di disciplina dell'attività di vendita di gas naturale e di energia elettrica, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: operazioni commerciali e contrattualistiche di vettoriamento; conduzione e partecipazione a gare; promozione del risparmio energetico e dello sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili; accertamento della sicurezza degli impianti; compravendita di energia in genere e di prestazione di servizi in genere nel settore energetico a favore di soggetti pubblici e privati.

La società potrà, inoltre, compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie, ivi compresa la facoltà di concedere garanzie, ad eccezione della raccolta di risparmio tra il pubblico e dell'erogazione di credito, ed in generale qualunque



Refugorene

attività necessaria ed utile alla realizzazione dell'oggetto sociale.

La società potrà, infine, assumere e cedere partecipazioni ed interessenze in società, imprese, consorzi e associazioni, sia in Italia, che all'estero, qualunque ne sia l'oggetto, sia direttamente, che indirettamente sotto qualsiasi forma e per qualsiasi misura, e potrà costituire e liquidare gli stessi soggetti sopra indicati, nonché esercitarne il coordinamento tecnico-finanziario.

Art. 5.

Il capitale sociale è di euro 150.000,00 (centocinquantamila euro) ed è rappresentato da tante quote quanti sono i soci.

Possono essere conferiti tutti, gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica quali danaro, beni in natura, crediti, prestazioni d'opera e di servizi a favore della società precisandosi che in tal caso la polizza di assicurazione o la fideiussione bancaria possono essere sostituite dal socio con il versamento, a titolo di cauzione, del corrispondente importo in danaro presso la società; si applicano in tutti i casi le disposizioni degli articoli 2464, 2465 e 2466 codice civile.

Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli articoli 2481 e seguenti del codice civile.

La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

Nelle ipotesi ivi previste si applica l'art. 2467 codice civile.

La società, ai sensi dell'art. 2483 codice civile, può emettere titoli di debito con delibera dell'assemblea. Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, se nominati, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dal Registro delle Imprese

Art. 5-bis

Le partecipazioni sono liberamente trasferibili:

- (i) tra soci;
- (ii) in caso di trasferimento al coniuge o ai figli del Socio Trasferente,
- (iii) in caso di trasforimento a società controllata ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1, cod. civ. dal Socio Trasferente (a condizione che la società cessionaria si impegni irrevocabilmente a ritrasferire al Socio Trasforente la partecipazione cedutale, non appena venga meno il suddetto rapporto di controllo), nonché
- (iv) per successione ereditaria; in tali ipotesi non trovando applicazione la procedura di prelazione prevista dal presente art. 5-bis, né la procedura di co-vendita prevista dal successivo art. 5-ter.

In tutti gli altri di trasferimento per atto tra vivi della

Art. 5.

Il capitale sociale è di euro 150.000,00 (centocinquantamila virgola zero zero) ed è rappresentato da tante quote quanti sono i soci.

Possono essere conferiti tutti, gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica quali danaro, beni in natura, crediti, prestazioni d'opera e di servizi a favore della società precisandosi che in tal caso la polizza di assicurazione o la fideiussione bancaria possono essere sostituite dal socio con il versamento, a titolo di cauzione, del corrispondente importo in danaro presso la società; si applicano in tutti i casi le disposizioni degli articoli 2464, 2465 e 2466 codice civile.

Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli articoli 248 le seguenti del codice civile.

La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

Nelle ipotesi ivi previste si applica l'art. 2467 codice civile.

La società, ai sensi dell'art. 2483 codice civile, può emettere titoli di debito con delibera dell'assemblea.

Il domicilio dei soci, degli amministratori e dei sindaci, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dal Registro delle Imprese.

Art. 5-bis

Le partecipazioni sono liberamente trasferibili:

- (i) tra soci;
- (ii) in caso di trasferimento al coniuge o ai figli del Socio Trasferente,
- (iii) in caso di trasferimento a società controllata ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1, cod. eiv. dal Socio Trasferente (a condizione che la società cessionaria si impegni irrevocabilmente a ritrasferire al Socio Trasferente la partecipazione cedutale, non appena venga meno il suddetto rapporto di controllo), nonché
- (iv) per successione ereditaria;

in tali ipotesi non trovando applicazione la procedura di prelazione prevista dal presente art. 5-bis, né la procedura di co-vendita prevista dal successivo art. 5-ter.

In tutti gli altri casi di trasferimento per atto tra vivi della

quota a terzi non soci, anche a titolo gratuito, in forza del quale si determini, anche in via indiretta, il risultato del trasferimento a terzi della proprietà e/o nuda proprietà c/o diritti reali (pegno, usufrutto) occorrerà l'esperimento della seguente procedura.

Il socio ("Socio Trasferente") che intende, in tutto o in parte, cedere la propria quota, deve comunicare la propria decisione a tutti gli altri soci (e per conoscenza al Presidente del Consiglio di Amministrazione) indicando le generalità del cessionario, il corrispettivo in denaro pattuito (ove presente), le condizioni e i termini della cessione ("Comunicazione di Trasferimento").

La Comunicazione di Trasferimento dovrà specificare che essa costituisce offerta del Socio Trasferente nei confronti dei soci ad acquistare alle condizioni e termini indicati nella Comunicazione di Trasferimento, e che tale offerta è irrevocabile fino alla scadenza del Termine per l'Esercizio del Diritto di Prelazione.

Ove il prospettato trasferimento non abbia un corrispettivo in denaro, il prezzo di esercizio del diritto di prelazione sarà determinato, in mancanza di accordo tra il Socio Trasferente e i soci che intendano esercitare tale diritto, da un arbitratore a norma dell'articolo 1349, comma 1, del codice civile, il quale dovrà comunicare la propria determinazione a tutti i soci e, per conoscenza, al Presidente del Consiglio di Amministrazione, entro trenta giorni dall'accettazione dell'incarico. Salvo diverso accordo tra tutte le parti interessate, l'arbitratore sarà nominato dal Prosidente del Tribunale di Crema su istanza di una qualsiasi di esse.

Entro il termine di decadenza di trenta giorni dal ricevimento della Comunicazione di Trasferimento ovvero della determinazione dell'arbitratore (il "Termine per l'Esercizio del Diritto di Prelazione") i soci potranno esercitare il diritto di prelazione in proporzione alle quote possedute comunicando al Socio Trasferente (e per conoscenza al Presidente del Consiglio Amministrazione) la propria decisione e specificando se (ed entro quali limiti) intendono acquistare anche la porzione di quota per le quali gli altri soci non esercitino il diritto di prelazione (diritto di accrescimento).

In caso di esercizio del diritto di prelazione da parte di uno o più soci, il contratto si intende concluso nel momento in cui il Socio Trasferente viene a conoscenza dell'avvenuto esercizio del diritto di prelazione da parte di uno o più degli altri soci. Entro quindici giorni le parti dovranno ripetere il contratto nelle forme richieste dalla. legge previo contestuale pagamento del / prezzo

Ove il diritto di prelazione non venga esercitato spillinte a quota indicata nella Comunicazione di Trasferimento sull'intera quota indicata nella Comunicazione di (anche in conseguenza dell'esercizio del diritto di Prasferimento (anche in conseguenza dell'esercizio del

quota a terzi non soci, anche a titolo gratuito, in forza del quale si determini, anche in via indiretta, il risultato del trasferimento a terzi della proprietà e/o nuda proprietà e/o diritti reali (pegno, usufrutto) occorrerà l'esperimento della seguente procedura.

Il socio ("Socio Trasferente") che intende, in tutto o in parte, cedere la propria quota, deve comunicare la propria decisione a tutti gli altri soci (e per conoscenza all'organo amministrativo e all'organo di controllo) indicando le generalità del cessionario, il corrispettivo in denaro pattuito (ove presente), le condizioni e i termini della cessione ("Comunicazione di Trasferimento").

La Comunicazione di Trasferimento dovrà specificare che essa costituisco offerta del Socio Trasferente nei confronti dei soci ad acquistare alle condizioni e termini indicati nella Comunicazione di Trasferimento, e che tale offerta è irrevocabile fino alla scadenza del Termine per l'Esercizio del Diritto di Prelazione.

Ove il prospettato trasferimento non abbia un corrispettivo in denaro, il prezzo di esercizio del diritto di prelazione sarà determinato, in mancanza di accordo tra il Socio Trasferente e i soci che intendano esercitare tale diritto, da un arbitratore a norma dell'articolo 1349, comma 1, del codice civile, il quale dovrà comunicare la propria determinazione a tutti i soci e, per conoscenza, all'organo amministrativo e all'organo di controllo, entro trenta giorni dall'accettazione dell'incarico. Salvo diverso accordo tra tutte le parti interessate, l'arbitratore sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Cremona su istanza di una qualsiasi di esse.

Entro il termine di decadenza di trenta giorni dal ricevimento della Comunicazione di Trasferimento ovvero della determinazione dell'arbitratore (il "Termine per l'Esercizio del Diritto di Prelazione") i soci potranno esercitare il diritto di prelazione in proporzione alle quote possedute comunicando al Socio Trasferente (e per conoscenza all'organo amministrativo e all'organo di controllo) la propria decisione e specificando se (ed entro quali limiti) intendono acquistare anche la porzione di quota per le quali gli altri soci non esercitino il diritto di prelazione (diritto di accrescimento).

In caso di esercizio del diritto di prelazione da parte di uno o più soci, il contratto si intende concluso nel momento in cui il Socio Trasferente viene a conoscenza dell'avvenuto esercizio del diritto di prelazione da parte di uno o più degli altri soci. Entro quindici giorni le parti dovranno ripetere il contratto nelle forme richieste dalla legge provio contestuale pagamento del prezzo 'convenuto.

Overil divitto di prelazione non venga esercitato accrescimento sopra previsto), il diritto di prelazione si diritto di accrescimento sopra previsto), il diritto di

intenderà come non validamente esercitato e il Socio Trasferente dovrà perfezionare il prospettato trasferimento, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla scadenza del Termino per l'Esercizio del Diritto di Prelazione (salvo quanto previsto al successivo art. 5-ter). In easo di inosservanza delle norme stabilite dal presente articolo il trasferimento non avrà efficacia verso la società.

Il trasferimento "mortis causa" è regolato dalla legge. Tutte le comunicazioni previste dal presente art. 5-bis e dal successivo art. 5-ter dovranno essere effettuate a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno spedita, se ai soci, all'indirizzo risultante dal Registro delle Imprese e se al Presidente del Consiglio di Amministrazione, presso la sede della società.

Art. 5-ter

Ove, all'esito della procedura di cui al precedente articolo 5-bis, non risulti validamente esercitato il diritto di prelazione sull'intera quota indicata nella Comunicazione di Trasferimento, agli altri soci spetterà il diritto di trasferire al medesimo acquirente una percentuale delle proprie partecipazioni proporzionale a quella del Socio Comunicazione nella indicata Trasferente Trasferimento, applicandosi anche a tali vendite i medesimi termini e condizioni applicate al Socio Trasferente, e trovando applicazione, qualora non sia previsto un corrispettivo in danaro, la procedura di determinazione del prezzo da parte di un arbitratore, a norma dell'articolo 5-bis che precede ("Diritto di Co-Vendita").

I soci potranno inviare al Socio Trasferente (e per conoscenza al Presidente del Consiglio di Amministrazione), entro quindici giorni dalla scadenza del Termine per l'Esercizio del Diritto di Prelazione, una comunicazione di esercizio del Diritto di Co-Vendita, impegnandosi irrevocabilmente a trasferire al terzo cessionario la percentuale di partecipazione oggetto del Diritto di Co-Vendita.

Il Socio Trasferente, una volta ricevuta la comunicazione di esercizio del Diritto di Co-Vendita da parte di uno o più degli altri soci, sarà tenuto a cercare diligentemente di procurare il trasferimento anche delle quote per le quali sia stato esercitato il Diritto di Co-Vendita, ai medesimi termini e condizioni. Qualora non sia possibile ottenere l'acquisto anche di tali quote, il Socio Trasferente non potrà dare luogo al trasferimento della propria partecipazione.

Art. 6

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che

prelazione si intenderà come non validamente esercitato e il Socio Trasferente dovrà perfezionare il prospettato trasferimento, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla scadenza del Termine per l'Esercizio del Diritto di Prelazione (salvo quanto previsto al successivo art. 5-ter). In caso di inosservanza delle norme stabilite dal presente articolo il trasferimento non avrà efficacia verso la società.

Il trasferimento "mortis causa" è regolato dalla legge. Tutte le comunicazioni previste dal presente art. 5-bis e dal successivo art. 5-ter dovranno essere effettuate a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno spedita, se ai soci, all'indirizzo risultante dal Registro delle Imprese e se all'organo amministrativo o all'organo di controllo, presso la sede della società

Art. 5-ter

Ove, all'esito della procedura di cui al precedente articolo 5-bis, non risulti validamente esercitato il diritto di prelazione sull'intera quota indicata nella Comunicazione di Trasferimento, agli altri soci spetterà il diritto di trasferire al medesimo acquirente una percentuale delle proprie partecipazioni proporzionale a quella del Socio Trasferente indicata nella Comunicazione Trasferimento, applicandosi anche a tali vendite i medosimi termini e condizioni applicate al Socio Trasferente, e trovando applicazione, qualora non sia previsto un corrispettivo in danaro, la procedura di determinazione del prezzo da parte di un arbitratore, a norma dell'articolo 5-bis che precede ("Diritto di Co-Vendita").

I soci potranno inviare al Socio Trasferente (e per conoscenza all'organo amministrativo e all'organo di controllo), entro quindici giorni dalla scadenza del Termine per l'Esercizio del Diritto di Prelazione, una comunicazione di esercizio del Diritto di Co-Vendita, impegnandosi irrevocabilmente a trasferire al terzo cessionario la percentuale di partecipazione oggetto del Diritto di Co-Vendita.

Il Socio Trasferente, una volta ricevuta la comunicazione di esercizio del Diritto di Co-Vendita da parte di uno o più degli altri soci, sarà tenuto a cercare diligentemente di procurare il trasferimento anche delle quote per le quali sia stato esercitato il Diritto di Co-Vendita, ai medesimi termini e condizioni. Qualora non sia possibile ottenere l'acquisto anche di tali quote, il Socio Trasferente non potrà dare luogo al trasferimento della propria partecipazione.

rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongano alla loro approvazione.

Sono in ogni caso riservate alla competenza dei soci le attribuzioni di cui all'art. 2479 secondo comma codice civile.

Art. 7.

Hanno diritto di voto i soci regolarmente iscritti al Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 2470 del codice

Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Il socio moroso o il socio la cui polizza assicurativa o la garanzia bancaria siano scadute o divenute inefficaci, ove prestate ai sensi dell'art. 2464 codice civile, non può partecipare alla decisione dei soci.

Art. 8.

Decisioni in forma assembleare.

Dovranno essere assunte con deliberazione assembleare le decisioni in ordine alle seguenti materie, nonché in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge:

- le modificazioni dell'atto costitutivo;
- la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale, ovvero una rilevante modificazione dei diritti dei soci, nonché l'assunzione di partecipazioni da cui derivi responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata;
- le decisioni in ordine all'anticipato scioglimento della società:
- le decisioni in merito alla nomina e alla revoca dei liquidatori e quelle che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 2487, primo comma, del codice civile:
- le decisioni aventi ad oggetto l'approvazione della proposta di concordato preventivo o fallimentare e la richiesta ib ammissione alla procedura amministrazione controllata ai sensi degli articoli 152, 161 e 187 del R.D. n. 267 del 1942.

Decisioni in forma non assembleare

Tutte le decisioni che per legge o in forza del presente statuto non debbano adottarsi con deliberazione assembleare possono essere assunte sulla base:

- a) di unico documento da cui risulti chiaramente l'argomento oggetto della decisione, che dovrà essere datato e sottoscritto da ciascun socio con l'indicazione "visto ed approvato" oppure "visto e non approvato" oppure "visto ed astenuto";
- b) di pluralità di documenti, tutti di identico contenuto, da cui risulti chiaramente l'argomento oggetto ella decisione, che saranno inviati dal proponente a tutti i/soci, agli amministratori, ai sindaci od al revisore contabile; se nominati; ciascun socio daterà e sottoscrivera il sottoscriverà il documento da lui ricevuto con

Art, 8,

Decisioni in forma assembleare

Dovranno essere assunto con deliberazione assembleare le decisioni in ordine alle seguenti materie, nonché in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge:

- le modificazioni dell'atto costitutivo;
- la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale, ovvero una rilevante modificazione dei diritti dei soci, nonché l'assunzione di partecipazioni da cui derivi responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata;
- le decisioni in ordine all'anticipato scioglimento della società:
- le decisioni in merito alla nomina e alla revoca dei liquidatori e quelle che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 2487, primo comma, del codice civile;
- le decisioni aventi ad oggetto l'approvazione della proposta di concordato preventivo o fallimentare e la richiesta di ammissione procedura alla amministrazione controllata ai sensi degli articoli 152, 161 c 187 del R.D. n. 267 del 1942.

Decisioni in forma non assembleare

Tutte le decisioni che per legge o in forza del presente statuto non debbano adottarsi con deliberazione assembleare possono essere assunte sulla base;

- a) di unico documento da cui risulti chiaramente l'argomento oggetto della decisione, che dovrà essere datato e sottoscritto da ciascun socio con l'indicazione "visto ed approvato" oppure "visto e non approvato" oppure "visto ed astenuto":
- b) di pluralità di documenti, tutti di identico contenuto, da cui risulti chiaramente l'argomento oggetto della decisione, che saranno inviati dal proponente a tutti i soci, agli aniministratori e ai sindaci; ciascun socio daterà e documento da lui ricevuto con l'indicazione "visto ed l'indicazione "visto ed approvato" oppure "visto e non

approvato" oppure "visto e non approvato" oppure "visto ed astenuto", provvedendo quindi a trasmettere alla società il documento da lui sottoscritto.

Copia dell'unico documento o di tutti i documenti sarà inviata, a cura della società, agli amministratori ed ai sindaci o al revisore, se nominati.

Sono considerate forme idonce anche gli invii a mezzo telefax o per posta elettronica, purché in quest'ultimo caso le sottoscrizioni siano apposte in forma digitale. In ogni caso è necessario che vi sia un riscontro del ricevimento. Tra la data della prima e quella dell'ultima sottoscrizione, sia se raccolte con unico documento che con pluralità di documenti, non può intercorrere un periodo superiore a trenta giorni, salvo diverso termine indicato nel testo della decisione.

La decisione si reputa validamente adottata qualora entro il termine suddetto pervengano alla società le dichiarazioni di approvazione di tanti soci che rappresentino almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale.

Tutte le decisioni in forma non assembleare dovranno essere trascritte e conservate ai sensi dell'art. 2478 del codice civile.

L'individuazione dei soci legittimati a partecipare alle decisioni in forma non assembleare è effettuata con riferimento alle risultanze del Registro delle Imprese alla data della prima sottoscrizione; qualora intervengano mutamenti nella compagine sociale tra la data della prima e quella dell'ultima sottoscrizione, il nuovo socio potrà sottoscrivore la decisione in luogo del socio cedente allegando estratto autentico del Registro delle Imprese ovvero attestazione degli amministratori da cui risulti la sua regolare iscrizione nel Registro delle Imprese.

La procura per sottoscrivere le decisioni dei soci deve essere rilasciata per iscritto e dovrà essere trascritta e conservata unitamente alla decisione a cui si riferisce; il procuratore apporrà la sua sottoscrizione con la dizione "per procura" o altra equivalente.

Art. 9.

L'assemblea è convocata con avviso raccomandato, spedito ai soci almeno otto giorni prima della riunione, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione, nonché l'indicazione degli ordini del giorno.

L'avviso può essere spedito anche a mezzo telegramma, telefax o posta elettronica all'indirizzo o ai numeri indicati nel Registro delle Imprese, purché sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento.

Sono comunque validamente costituite le assemblee totalitarie con la presenza cioè dell'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci sono presenti o informati della riunione, a condizione che nessuno si

approvato" oppure "visto ed astenuto", provvedendo quindi a trasmettere alla società il documento da lui sottoscritto.

Copia dell'unico documento o di tutti i documenti sarà inviata, a cura della società, agli amministratori ed ai sindaci.

Sono considerate forme idonee anche gli invii a mozzo telefax o per posta elettronica, purché in quest'ultimo caso le sottoscrizioni siano apposte in forma digitale. In ogni caso è necessario che vi sia un riscontro del ricevimento.

Tra la data della prima e quella dell'ultima sottoscrizione, sia se raccolte con unico documento che con pluralità di documenti, non può intercorrere un periodo superiore a trenta giorni, salvo diverso termine indicato nel testo della decisione.

J.a decisione si reputa validamente adottata qualora entro il termine suddetto pervengano alla società le dichiarazioni di approvazione di tanti soci che rappresentino almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale.

Tutte le decisioni in forma non assembleare dovranno essere trascritte e conservate ai sensi dell'art. 2478 del codice civile.

L'individuazione dei soci legittimati a partecipare alle decisioni in forma non assembleare è effettuata con riferimento alle risultanze del Registro delle Imprese alla data della prima sottoscrizione; qualora intervengano mutamenti nella compagine sociale tra la data della prima e quella dell'ultima sottoscrizione, il nuovo socio potrà sottoscrivere la decisione in luogo del socio cedente allegando estratto autentico del Registro delle Imprese ovvero attestazione degli amministratori da cui risulti la sua regolare iscrizione nel Registro delle Imprese.

La procura per sottoscrivere le decisioni dei soci deve essere rilasciata per iscritto e dovrà essere trascritta e conservata unitamente alla decisione a cui si riferisce; il procuratore apporrà la sua sottoscrizione con la dizione "per procura" o altra equivalento.

opponga alla trattazione dell'argomento; se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare prima della data fissata per l'assemblea stessa apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale precisano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Art. 10.

Le assemblee possono essere convocate dovunque, anche fuori della sede sociale, purché in Italia.

Il bilancio sarà approvato entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Esso potrà essere approvato entro centottanta giorni qualora, a giudizio dell'organo amministrativo, lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'attività esercitata dalla società.

Art. 11.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dei Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, dal socio più anziano. In caso di assenza o di inadempimenti di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

L'assemblea può tenersi, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento di soci; è pertanto necessario che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi via fax o a mezzo posta elettronica, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione:
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

Art. 12.

Il socio può farsi rappresentare in assemblea la rappresentanza deve essere conferita per iscritto

Art. 13.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario se

Art. 11.

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza o di **impedimento** di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

L'assemblea può tenersi, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento di soci; è pertanto necessario che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi via fax o a mezzo posta elettronica, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

Ala

nominato, o dal Notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea, la regolarità della costituzione della stessa c, anche in allegato, l'identità e la legittimazione dei partecipanti ed il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare lo svolgimento della riunione e le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale deve essere trascritto, senza indugio, nei libro delle decisioni dei soci.

Art. 14.

L'assemblea è validamente costituita e delibera con la presenza e le maggioranze previste dall'art. 2479 bis terzo comma codice civile, salvo quanto previsto di seguito. È in ogni caso necessario il voto favorevole del socio Odoardo Zecca S.r.l., ai sensi dell'art. 2468 comma 3 del codice civile, per le decisioni dell'assemblea dei soci in materia di:

- distribuzione degli utili;
- l'attribuzione di compensi ai membri del consiglio di amministrazione;
- qualsiasi modifica dello statuto sociale;
- operazioni straordinarie quali trasformazioni, fusioni, scissioni, scioglimento, liquidazione volontaria e aumento o riduzione del capitale sociale;
- ogni decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nello statuto o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- apertura e chiusura di sedi aziendali;
- esercizio di azioni giudiziarie a tutela degli interessi della società, incluse le azioni nei confronti dei dipendenti;
- conferimento e revoca di deleghe e procure speciali;
- l'emissione di titoli di debito;
- attribuzione di compensi straordinari (bonus, fringe benefits, etc.) ai membri del Consiglio di amministrazione e/o ai dipendenti della società;
- conclusione, modifica, rinnovo (anche tacito) o estinzione anticipata di contratti tra la società, da una parte, e uno o più parti correlate, dall'altra parte; parti correlate indica i soggetti individuati dal Principio contabile internazionale n. 24, introdotto con Regolamento UE n. 632/2010, come modificato da ultimo con Regolamento UE n. 28/2015 ("Parti Correlate");
- l'acquisizione e la cessione di cespiti per importi superiori ad Euro 100.000 (centomila/00);
- l'acquisizione e la cessione, a qualunque titolo, di partecipazioni, aziende o rami d'azienda;
- l'acquisto, la vendita o la permuta di immobili o

Art. 14.

L'assemblea è validamente costituita e delibera con la presenza e le maggioranze previste dall'art. 2479 bis del codice civile. costituzione di diritti reali su immobili;

- la concessione di garanzie reali o personali;
- la conclusione di finanziamenti non autoliquidanti;
- il compimento di altre operazioni, non contemplate nei punti precedenti, per importi superiori a Euro 20.000 (ventimila/00);
- la sottoposizione all'assemblea dei soci di qualsiasi decisione tra quelle sopra previste;
- il conferimento di deleghe e procure per il compimento di uno o più atti tra quelli sopra previsti.

Art. 15.

Le delibere assembleari possono essere impugnate da tutti coloro che non vi hanno consentito ai sensi e per gli effetti dell'art. 2479 ter codice civile.

Art. 16.

Hanno diritto di recesso i soci assenti o che abbiano manifestato voto contrario nelle decisioni relative:

- a) al cambiamento dell'oggetto sociale;
- b) alla trasformazione della società;
- e) alla fusione o alla scissione della società:
- d) alla revoca dello stato di liquidazione;
- e) al trasferimento della sede all'estero;
- f) alla eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo;
- g) al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società determinato nell'atto costitutivo;
- h) al compimento di operazioni che comportano rilevante modificazioni dei diritti attribuiti ai singoli soci e riguardanti l'amministrazione della società o la distribuzione degli utili;
- i) all'aumento di capitale mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi.

Il diritto di recesso spetta in tutti gli altri, casi previsti dalla legge e nel caso la società sia contratta a tempo indeterminato.

I soci hanno altresì diritto di recedere dalla società, in relazione ai disposto dell'art. 2469 secondo comma codice civile.

Il socio che intende esercitare il diritto di recesso dovrà darne comunicazione a mezzo raccomandata A.R. all'organo amministrativo.

La raccomandata dovrà essere inviata entro quindici giorni dal giorno in cui:

- è stata iscritta nel Registro delle Imprese la decisione dei soci o la deliberazione assembleare che legittima il recesso;
- il socio recedente ha ricevuto la comunicazione, che deve essere inviata dagli amministratori a mezzo raccomandata A.R., che si è verificato un fatto che legittima il suo diritto di recesso;
- il socio recedente è comunque venuto a conoscenza del fatto che legittima il suo diritto di recesso;

Art. 16.

Hanno diritto di recesso i soci assenti o che abbiano manifestato voto contrario nelle decisioni relative:

- a) al cambiamento dell'oggetto sociale;
- b) alla trasformazione della società;
- c) alla fusione o alla scissione della società:
- d) alla revoca dello stato di liquidazione;
- e) al trasferimento della sede all'estero;
- f) alla eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo;
- g) al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società determinato nell'atto costitutivo;
- h) al compimento di operazioni che comportano rilevante modificazioni dei diritti attribuiti ai singoli soci e riguardanti l'amministrazione della società o la distribuzione degli utili;
- i) all'aumento di capitale mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi;
- j) alla modifica delle disposizioni in materia di diritto di prelazione di cui al precedente art. 5-bis o di diritto di co-vendita di cui al successivo art. 5-ter.

Il diritto di recesso spetta in tutti gli altri, casi previsti dalla legge e nel caso la società sia contratta a tempo indeterminato.

I soci hanno altresì diritto di recedere dalla società, in relazione ai disposto dell'art. 2469 secondo comma codice civile.

Il socio che intende esercitare il diritto di recesso dovrà darne comunicazione a mezzo raccomandata A.R. all'organo amministrativo.

La raccomandata dovrà essere inviata entro quindici giorni dal giorno in cui:

- è stata iscritta nel Registro delle Imprese la decisione dei soci o la deliberazione assembleare che legittima il recesso;
- il socio recedente ha ricevuto la comunicazione, che deve essere inviata dagli amministratori a mezzo raccomandata A-R., che si è verificato un fatto che

Refregore At

- in presenza di decisione dei soci o di delibera degli amministratori non soggetta ad iscrizione, è stata trascritta nel relativo libro la decisione dei soci o degli amministratori che legittima il diritto di recesso.

Il diritto di recesso, legittimamente e ritualmente esercitato, avrà effetto nei confronti della società dal giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società.

I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione al patrimonio sociale.

Esso a tal fine è determinato tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso; in caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Presidente del Tribunale del luogo ove si trova la sede della società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente. L'esperto deve procedere con equo apprezzamento.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società

Art. 17.

L'amministrazione della società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione, composto da 3 (tre) amministratori, di cui 2 (due) amministratori nominati dal socio ASPM Soresina Servizi S.r.l. ai sensi dell'art. 2468, comma 3, del codice civile, e 1 (uno) amministratore nominato dal socio Odoardo Zecca S.r.l. ai sensi dell'art. 2468, comma 3, del codice civile.

Alla sostituzione dell'amministratore che è venuto a mancare nel corso dell'esercizio provvede il socio che aveva nominato l'amministratore che è venuto a mancare. La carica di componente del Consiglio di Amministrazione ha durata di 3 (tre) anni ed è rinnovabile. La carica dovrà intendersi tacitamente rinnovata a tempo indeterminato (sino a revoca) qualora entro il termine di scadenza naturale della stessa non venga data avvio alla procedura per la nomina di un nuovo amministratore.

Gli amministratori possono non essere soci.

Art. 18.

Il Consiglio nomina fra i suoi membri il Presidente, quando a ciò non provvedano i soci.

Il Consiglio di Amministrazione si raduna, anche in luogo diverso dalla sede sociale, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi membri.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio

legittima il suo diritto di recesso;

- il socio recedente è comunque venuto a conoscenza del fatto che legittima il suo diritto di recesso;
- in presenza di decisione dei soci o di delibera degli amministratori non soggetta ad iscrizione, è stata trascritta nel relativo libro la decisione dei soci o degli amministratori che legittima il diritto di recesso.

Il diritto di recesso, legittimamente e ritualmente esercitato, avrà effetto nei confronti della società dal giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società.

I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione al patrimonio sociale.

Esso a tal fine è determinato tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso; in caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Prosidente del Tribunale del luogo ove si trova la sede della società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente. L'esperto deve procedere con equo apprezzamento.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Art. 17.

L'amministrazione della società è affidata ad un Amministratore Unico ovvero ad un Consiglio di Amministrazione, composto da 3 (tre) amministratori. La carica di Amministratore Unico o di componente del Consiglio di Amministrazione ha durata di 3 (tre) anni ed è rinnovabile. La carica dovrà intendersi tacitamente rinnovata a tempo indeterminato (sino a revoca) qualora entro il termine di scadenza uaturale della stessa non venga data avvio alla procedura per la nomina di un nuovo amministratore.

Gli amministratori possono non essere soci.

Art. 18.

Consiglio di amministrazione

Il Consiglio nomina fra i suoi membri il Presidente, quando a ciò non provvedano i soci.

Il Consiglio di Amministrazione si raduna, anche in luogo diverso dalla sede sociale, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi membri.

si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di poter visionare o ricevere documentazione e poterne trasmettere.

La convocazione viene fatta dal Presidente con lettera da spedire almeno tre giorni prima a ciascun membro del Consiglio e del Collegio Sindacale o del Revisoro, se nominati, o, in caso di urgenza, con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da spedire almeno un giorno prima. In ogni caso è necessario che vi sia un riscontro del ricevimento della suddetta convocazione.

Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del Consiglio di Amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi o il revisore, se nominati. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, salvo quanto previsto di seguito.

È in ogni caso necessario il voto favorevole dell'amministratore nominato dal socio Odoardo Zecca S.r.l. ai sensi dell'art. 17 del presente statuto per l'approvazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione in materia di:

- apertura e chiusura di sedi aziendali;
- esercizio di azioni giudiziarie a tutela degli interessi della società, incluse le azioni nei confronti dei dipendenti;
- conferimento e revoca di deleghe e procure speciali;
- l'emissione di titoli di debito;
- attribuzione di compensi straordinari (bonus, fringe benefits, etc.) ai membri del Consiglio di amministrazione e/o ai dipendenti della società;
- conclusione, modifica, rinnovo (anche tacito) o estinzione anticipata di contratti tra la società, da una parte, e uno o più Parti Correlate, dall'altra parte;
- l'acquisizione e la cessione di cespiti per importi superiori ad Euro 100.000 (centomila/00);
- l'acquisizione e la cessione, a qualunque titolo, di partecipazioni, aziende o rami d'azienda;
- l'acquisto, la vendita o la permuta di immobili o costituzione di diritti reali su immobili;
- la concessione di garanzie reali o personali;
- la conclusione di finanziamenti non autoliquidanti;
- il compimento di altre operazioni, non contemplate nei punti precedenti, per importi superiori a Euro 20.000 (ventimila/00);
- la sottoposizione all'assemblea dei soci di qualsiasi decisione tra quelle sopra previste;

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio si tengano per teleconforenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di poter visionare o ricevere documentazione e poterne trasmettere.

La convocazione viene fatta dal Presidente con lettera da spedire almeno tre giorni prima a ciascun membro del Consiglio e all'organo di controllo o, in caso di urgenza, con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da spedire almeno un giorno prima. In ogni caso è necessario che vi sia un riscontro del ricevimento della suddetta convocazione.

Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del Consiglio di Amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e l'organo di controllo.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.

Le deliberazioni del Consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.



- il conferimento di deleghe e procure per il compimento di uno o più atti tra quelli sopra previsti.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.

Le deliberazioni del Consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Art. 19

La rappresentanza generale della società spotta al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed agli amministratori delegati, se nominati.

Gli amministratori possono nominare institori, direttori o procuratori per singoli, determinati atti o categorie di atti.

Art. 20.

Al Consiglio di Amministrazione competono tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società.

Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti previsti dall'art. 2381 del Codice Civile, può delegare le proprie attribuzioni in materia gestionale in tutto o in parte ad uno o più singoli amministratori, eventualmente attribuendo loro il titolo di "amministratore delegato" ai fini della rappresentanza generale della società.

Art. 21.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per le ragioni dell'ufficio.

Gli eventuali compensi spettanti agli amministratori sono determinati all'atto della loro nomina, anche in relazione ai particolari poteri attribuiti.

Può essere accantonata a favore degli amministratori, nelle forme reputate idonee, un'indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi all'estinzione del mandato.

Art. 22.

Odoardo Zecca S.r.l. ha il diritto ai sensi dell'art. 2468, comma 3, del codice civile di nominare, e eventualmente di sostituire, una figura dirigenziale con il ruolo di Direttore Generale, previo gradimento, che non potrà essere irragionevolmente negato, del socio ASPM Soresina Servizi S.r.l. in relazione al nominativo segnalato.

Art. 19.

Rappresentanza della società

La rappresentanza generale della società spetta all'Amministratore Unico ovvero al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed agli amministratori delegati, se nominati.

Gli amministratori possono nominare institori, direttori o procuratori per singoli, determinati atti o categorie di atti.

Art. 20.

Poteri di gestione

All'Amministratore Unico ovvero al Consiglio di Amministrazione competono tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, fatte salve le decisioni nelle materic di cui all'art. 2479 del codice civile che dovranno essere rimesse ai soci.

Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti previsti dall'art. 2381 del Codice Civile, può delegare le proprie attribuzioni in materia gestionale in tutto o in parte ad uno o più singoli amministratori, eventualmente attribuendo loro il titolo di "amministratore delegato" ai fini della rappresentanza generale della società.

Art. 21.

Compensi

Art. 22.

La Società è soggetta al controllo di un organo di controllo monocratico, salvo diversa decisione dei soci adottata all'unanimità ovvero qualora la legge richieda la nomina di un organo di controllo collegiale. L'organo monocratico si compone di un sindaco effettivo nominato, ai sensi dell'art. 2468, comma 3, del codice civile, dal socio Odoardo Zecca S.r.l..

Qualora si dia luogo alla nomina di un organo collegiale, lo stesso si compone di tre sindaci effettivi, di cui uno con funzioni di presidente del collegio, e di due supplenti. La nomina di due sindaci effettivi (tra cui il Presidente) e di un sindaco supplente spetta ai sensi dell'art. 2468, comma 3, del codice civile al socio

Odoardo Zecca S.r.l., mentre la nomina del restante sindaco effettivo e del sindaco supplente spetta, ai sensi dell'art. 2468, comma 3, del codice civile al socio ASPM Soresina Servizi S.r.l.

I componenti dell'organo di controllo restano in carica per tre esercizi, scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e la cessazione ha effetto nel momento in cui l'organo è stato ricostituito.

I sindaci sono rieleggibili.

Il compenso dei sindaci è determinato dai soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del loro ufficio.

Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 cod. civ..

I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci.

La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

In caso di morte, di rinunzia, di decadenza di un sindaco, alla sostituzione del sindaco provvede il socio che aveva nominato il sindaco che è venuto a mancare. I sindaci così nominati scadono insieme con quelli in carica.

In caso di cessazione del Presidente del collegio sindacale, la presidenza è assunta, fino alla decisione di integrazione, dal sindaco effettivo più anziano per età.

L'organo di controllo ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403-bis cod. civ. e esercita la revisione legale dei conti della società.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2406, 2407 e 2408, primo comma cod. civ..

Degli adempimenti espletati dall'organo monocratico o delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro apposito.

Le deliberazioni del collegio sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti; il sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

I componenti dell'organo di controllo devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esccutivo.

Il collegio dei sindaci deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

La riunione potrà tenersi anche per audioconferenza o videoconferenza; in tal caso si applicano le disposizioni sopra previste al precedente articolo 18 del presente statuto per le adunanze del consiglio di amministrazione.

tefence Al

La Società è soggetta al controllo di un organo di controllo monocratico, salvo diversa decisione dei soci adottata all'unanimità ovvero qualora la legge richieda la nomina di un organo di controllo collegiale.

L'organo monocratico si compone di un sindaco effettivo nominato, ai sensi dell'art. 2468, comma 3, del codice civile, dal socio Odoardo Zecca S.r.l..

Qualora si dia luogo alla nomina di un organo collegiale, lo stesso si compone di tre sindaci effettivi, di cui uno con funzioni di presidente del collegio, e di due supplenti. La nomina di due sindaci effettivi (tra cui il Presidente) e di un sindaco supplente spetta ai sensi dell'art. 2468, comma 3, del codice civile al socio Odoardo Zecca S.r.l., mentre la nomina del restante sindaco effettivo e del sindaco supplente spetta, ai sensi dell'art. 2468, comma 3, del codice civile al socio ASPM Soresina Servizi S.r.l.

I componenti dell'organo di controllo restano in carica per tre esercizi, scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e la cessazione ha effetto nel momento in cui l'organo è stato ricostituito.

I sindaci sono rieleggibili.

Il compenso dei sindaci è determinato dai soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del loro ufficio.

Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 cod. civ..

I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci.

La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

In caso di morte, di rinunzia, di decadenza di un sindaco, alla sostituzione del sindaco provvede il socio che aveva nominato il sindaco che è venuto a mancare. I sindaci così nominati scadono insieme con quelli in carica.

In caso di cessazione del Presidente del collegio sindacale, la presidenza è assunta, fino alla decisione di integrazione, dal sindaco effettivo più anziano per età.

L'organo di controllo ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403-bis cod. civ. e, salvo la nomina di un revisore, esercita la revisione legale dei conti della società.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2406, 2407 e 2408, primo comma cod. civ..

Degli adempimenti espletati dall'organo monocratico o delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro apposito.

Le deliberazioni del collegio sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti; il sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio l'organo amministrativo redige il bilancio a norma di legge.

Per ciascuno dei tre esercizi 2016-2017-2018 gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a quando questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo diversa decisione dei soci adottata all'unanimità.

Per gli esercizi successivi all'esercizio 2018 gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a quando questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo diversa decisione dei soci adottata con le maggioranze di cui all'art. 14 del presente statuto.

I componenti dell'organo di controllo devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo. Il collegio dei sindaci deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

La riunione potrà tenersi anche per audioconferenza o videoconferenza; in tal caso si applicano le disposizioni sopra previste al precedente articolo 18 del presente statuto per e adunanze del consiglio di amministrazione.

Art. 24.

Salvi i casi di nomina obbligatoria dell'organo di controllo di cui all'art. 23 del presente statuto, i soci possono in ogni momento nominare un Revisore scelto tra gli iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Il Revisore ha la medesima durata in carica nonché le stesse funzioni, competenze e poteri dell'organo di controllo; peraltro il Revisore cesserà di diritto dalla carica dal momento in cui è iscritta nel Registro delle Imprese la nomina dell'organo di controllo.

Art. 25.

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio il Consiglio d'Amministrazione redige il bilancio a norma di legge. Per ciascuno dei tre esercizi 2016-2017-2018 gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a quando questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo diversa decisione dei soci adottata all'unanimità.

Per gli esercizi successivi all'esercizio 2018 gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a quando questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo diversa decisione dei soci adottata con le maggioranze di cui all'art. 14 del presente statuto.

Art. 26.

La società può acquisire dai soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero stipulare con i soci finanziamenti con obbligo di rimborso, salvo quanto disposto dall'art. 2467 del codice civile, anche senza corresponsione di interessi.

La società può inoltre acquisire fondi dai soci anche ad altro titolo, sempre con obbligo di rimborso, nel rispetto delle norme vigenti in materia di raccolta del risparmio presso i soci.

Art. 24.

La società può acquisire dai soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero stipulare con i soci finanziamenti con obbligo di rimborso, salvo quanto disposto dall'art. 2467 del codice civile, anche senza corresponsione di interessi. La società può inoltre acquisire fondi dai soci anche ad altro titolo, sempre con obbligo di rimborso, nel rispetto delle norme vigenti in materia di raccolta del risparmio presso i soci.

Art. 25.

In caso di scioglimento si provvede per la liquidazione nei modi stabiliti dalla legge.

Art. 26.

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere fra i soci, fra i soci e la Società, fra la Società e/o i soci e gli Amministratori e/o i liquidatori, ovvero fra gli Amministratori e/o i liquidatori tra di loro, per qualunque ragione e titolo, comunque relativa all'interpretazione, all'applicazione ed all'esecuzione del presente Statuto e delle deliberazioni degli organi sociali, alla qualità di socio ed alla partecipazione e possesso di partecipazioni, anche in rapporto al trasferimento delle stesse, salvo le controversie nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero ovvero sottratte comunque alla competenza arbitrale, è devoluta al giudizio di un

Collegio Arbitrale.

Il collegio arbitrale è composto da tre arbitri, uno di essi con funzioni di presidente del collegio, tutti nominati, su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Cremona.

La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio del presidente del collegio arbitrale.

Il collegio arbitrale deciderà entro centottanta giorni dalla sua costituzione, salva la sospensione dei termini nel periodo feriale e l'applicazione dell'art. 820, comma 2°, cod. proc. civ., e salvo proroghe delle parti. Nel caso di pluralità di parti, la proroga potrà essere validamente concessa dalla maggioranza di esse.

Gli arbitri procederanno in via rituale e secondo diritto e la relativa decisione sarà presa nel rispetto degli applicabili principi di legge ed avrà la forza e l'effetto di una decisione giudiziale tra le Parti, in conformità alle disposizioni applicabili del codice italiano di procedura civile; è fatto ad essi divieto di decidere secondo equità.

Il Collegio arbitrale liquiderà le spese e le competenze degli arbitri e quelle per la difesa delle Parti attribuendone l'onere alle Parti stesse o ad una di esse nel modo che riterrà più equo, tenuto conto del principio della soccombenza e della condotta assunta dalle parti nel corso del procedimento arbitrale.

La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con decisione dei soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso con le modalità e nei termini di legge e di statuto.

Per tutto quanto qui non previsto si applicano le norme di cui agli artt. 34-36 del D.Lgs. 5/2003.

Qualsiasi controversia non suscettibile di essere devoluta per legge al Collegio arbitrale sarà di esclusiva competenza del Foro di Cremona.

Alamanal.

Allerano B'al Repersono De 71.812/ /11.830

STATUTO ART. 1

E' costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione "ASPM ENERGIA S.R.L.".

ART. 2

La società ha sede in Soresina (Cremona).

L'organo amministrativo ha facoltà di costruire e sopprimere agenzie e rappresentanze ovunque, in Italia ed all'Estero.

Il trasferimento di sede nell'ambito dello stesso Comune è deliberato dall'organo amministrativo che deve depositare apposita dichiarazione presso il Registro delle Imprese.

ART. 3

La durata della società è fissata al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata per delibera dei soci.

Nel caso in cui la società sia prorogata a tempo indeterminato, a ciascun socio compete, in ogni momento, il diritto di recesso da esercitarsi entro i termini indicati dall'art. 2473 secondo comma codice civile.

ART. 4

La Società ha per oggetto le seguenti attività:

- commercializzazione all'ingrosso di gas naturale, comprendente tre comparti:
 - importazione, che comprende le operazioni di approvvigionamento all'estero di gas naturale attraverso gasdotti o terminali di GnI in qualità di cliente grossista;
 - esportazione, che comprende le operazioni di vendita a clienti esteri (grossisti o finali) di gas naturale di produzione interna, ovvero di provenienza estera e transitato attraverso il sistema nazionale del gas;
 - operazioni di cliente grossista, svolte sia mediante l'utilizzo delle reti di gasdotti, che includono l'approvvigionamento di gas all'interno (sia di produzione nazionale, che nazionalizzato a seguito dell'importazione), e la rivendita di gas non a clienti finali, sia senza l'utilizzo delle reti di gasdotti;
- vendita del gas naturale ai clienti finali, comprendente le operazioni di approvvigionamento di gas all'interno del territorio nazionale, di marketing operativo, di gestione commerciale e di bollettazione/fatturazione, finalizzate alla vendita al dettaglio del gas naturale ai clienti finali;
- c.d. servizi alle imprese di gas naturale, comprendenti le operazioni svolte dalle imprese del gas naturale a favore di altre imprese di gas naturale nel rispetto dei vincoli di separazione societaria imposti alle imprese di vendita del gas naturale dall'art. 21 del D.L.vo 23 maggio 2000, n. 164;
- coltivazione di gas, ovvero l'estrazione di gas naturale da giacimenti;

• commercializzazione e vendita di GPL e di altri gas e prodotti energetici;

By "

- prestazione di servizi energetici nei confronti di tutti i componenti ed i soggetti della catena di produzione e/o di utilizzo dell'energia, e l'offerta di servizi integrati per la realizzazione e la gestione di interventi di efficienza energetica, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - l'analisi dei consumi energetici dei propri clienti e/o di terzi e la presentazione e realizzazione di proposte per la loro razionalizzazione nonché di azioni mirate per l'abbattimento dei costi di compravendita di combustibili e di energia elettrica;
 - la valorizzazione economica degli interventi di efficienza energetica, anche mediante, a titolo esemplificativo, la gestione in modo efficiente degli impianti esistenti nonché la ricerca e la realizzazione di impianti a miglior efficienza;
 - il finanziamento, direttamente e/o tramite terzi, anche mediante forme condivise di investimento e/o di risparmio, degli interventi di cui sopra nonché finanziamenti e/o investimenti afferenti interventi di produzione di energia da fonti rinnovabili e/o di cogenerazione e/o azioni relative ad innovazioni tecnologiche che possano portare a risparmi di consumi di energia e/o di inquinamento atmosferico in genere, nonché progetti di revamping di impianti di produzione e/o di distribuzione di energia da qualsiasi fonte;
 - la realizzazione di politiche analoghe per il contenimento dell'inquinamento ambientale con le medesime tipologie di approccio

La società ha inoltre per oggetto le attività di:

- produzione, distribuzione e vendita di energia termica, mediante utilizzazione di vettori energetici anche diversi dal metano;
- realizzazione e/o gestione di reti di teleriscaldamento;
- realizzazione e/o gestione di centrali termiche ed impianti di condizionamento, di impianti elettrici e di illuminazione, impianti gas e idrici, servizi post-contatore;
- acquisto, commercializzazione e vendita di energia elettrica, marketing operativo, gestione commerciale e bollettazione/fatturazione;
- gestione di illuminazione pubblica, lampade votive cimiteriali, impianti semaforici:
- produzione di energia elettrica, anche in cogenerazione;
- fornitura di consulenza, assistenza e servizi nel campo energetico;
- fornitura di consulenza, assistenza e servizi nel campo delle analisi di laboratorio, nel settore idrico ed ambientale;
- organizzazione e gestione di corsi per la diffusione ed applicazione delle conoscenze scientifiche, tecnologiche, gestionali ed organizzative nei campi di proprio interesse;
- direzione lavori di opere da realizzare per conto proprio o commissionate da soggetti terzi;
- assunzione della concessione di costruzione ed esercizio di opere pubbliche aventi attinenza con i settori energetico, idrico e di tutela ambientale;
- fornitura di consulenza, assistenza, servizi ed esecuzione di lavori nel

campo della manutenzione, conduzione e rinnovamento delle reti tecnologiche;

- fornitura di consulenza, assistenza e di prodotti software nel settore della ingegneria delle reti tecnologiche;
- attività di autotrasporto materiali per conto terzi, finalizzati allo svolgimento delle attività di cui ai punti precedenti;
- servizi di fatturazione e bollettazione per conto proprio, per società controllanti, controllate, collegate e per terzi;
- elaborazione dati, installazione e gestione di reti di telecomunicazioni;
- sistemi informativi territoriali, cartografia;
- mandati di agenzia e partecipazioni per il marketing, la distribuzione, vendita e sviluppo di prodotti, servizi relativi o comunque connessi al settore energetico e ambientale;
- erogazione a terzi di attività di formazione professionale direttamente, in associazione o mediante soggetti esterni in relazione alle discipline dei settori energetici e del gas e ambientale;
- attività di ricerca, di studio, sperimentazione e di partecipazione a progetti di studio per il miglioramento della competitività degli operatori commerciali e industriali nei settori dell'energia e del gas e ambientale.

Il tutto nel rispetto delle riserve a favore delle professioni protette poste dalla legge 1815/1939 e successive modificazioni.

La società può svolgere, altresì, attività complementari alle attività sopra indicate, nel rispetto delle normative di settore, ed in particolare di quanto disposto dal D.L.vo 23 maggio 2000 n. 164, dal D.L.vo 16 marzo 1999, n. 79 e dalle norme collegate in materia di disciplina dell'attività di vendita di gas naturale e di energia elettrica, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: operazioni commerciali e contrattualistiche di vettoriamento; conduzione e partecipazione a gare; promozione del risparmio energetico e dello sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili; accertamento della sicurezza degli impianti; compravendita di energia in genere e di prestazione di servizi in genere nel settore energetico a favore di soggetti pubblici e privati.

La società potrà, inoltre, compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie, ivi compresa la facoltà di concedere garanzie, ad eccezione della raccolta di risparmio tra il pubblico e dell'erogazione di credito, ed in generale qualunque attività necessaria ed utile alla realizzazione dell'oggetto sociale.

La società potrà, infine, assumere e cedere partecipazioni ed interessenze in società, imprese, consorzi e associazioni, sia in Italia, che all'estero, qualunque ne sia l'oggetto, sia direttamente, che indirettamente sotto qualsiasi forma e per qualsiasi misura, e potrà costituire e liquidare gli stessi soggetti sopra indicati, nonché esercitarne il coordinamento tecnico-finanziario.

ART. 5

Il capitale sociale è di euro 150.000,00 (centocinquantamila virgola zero zero) ed è rappresentato da tante quote quanti sono i soci.

Possono essere conferiti tutti, gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica quali danaro, beni in natura, crediti, prestazioni d'opera e di servizi a favore della società precisandosi che in tal caso la polizza di assicurazione o la fideiussione bancaria possono essere sostituite dal socio con il

2

10

versamento, a titolo di cauzione, del corrispondente importo in danaro presso la società; si applicano in tutti i casi le disposizioni degli articoli 2464, 2465 e 2466 codice civile.

Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli

articoli 2481 e seguenti del codice civile.

La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

Nelle ipotesi ivi previste si applica l'art. 2467 codice civile.

La società, ai sensi dell'art. 2483 codice civile, può emettere titoli di debito con delibera dell'assemblea.

Il domicilio dei soci, degli amministratori e dei sindaci, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dal Registro delle Imprese.

ART, 5 bis

Le partecipazioni sono liberamente trasferibili:

- tra soci;
- in caso di trasferimento al coniuge o ai figli del Socio Trasferente,
- in caso di trasferimento a società controllata ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1, cod. civ. – dal Socio Trasferente (a condizione che la società cessionaria si impegni irrevocabilmente a ritrasferire al Socio Trasferente la partecipazione cedutale, non appena venga meno il suddetto rapporto di controllo), nonché
- · per successione ereditaria;

in tali ipotesi non trovando applicazione la procedura di prelazione prevista dal presente art. 5-bis, né la procedura di co-vendita prevista dal successivo est. 5 tor

In tutti gli altri casi di trasferimento per atto tra vivi della quota a terzi non soci, anche a titolo gratuito, in forza del quale si determini, anche in via indiretta, il risultato del trasferimento a terzi della proprietà e/o nuda proprietà e/o diritti reali (pegno, usufrutto) occorrerà l'esperimento della seguente procedura.

Il socio ("Socio Trasferente") che intende, in tutto o in parte, cedere la propria quota, deve comunicare la propria decisione a tutti gli altri soci (e per conoscenza all'organo amministrativo e all'organo di controllo) indicando le generalità del cessionario, il corrispettivo in denaro pattuito (ove presente), le condizioni e i termini della cessione ("Comunicazione di Trasferimento").

La Comunicazione di Trasferimento dovrà specificare che essa costituisce offerta del Socio Trasferente nei confronti dei soci ad acquistare alle condizioni e termini indicati nella Comunicazione di Trasferimento, e che tale offerta è irrevocabile fino alla scadenza del Termine per l'Esercizio del Diritto di Prelazione.

Ove il prospettato trasferimento non abbia un corrispettivo in denaro, il prezzo di esercizio del diritto di prelazione sarà determinato, in mancanza di accordo tra il Socio Trasferente e i soci che intendano esercitare tale diritto, da un arbitratore a norma dell'articolo 1349, comma 1, del codice civile, il quale dovrà comunicare la propria determinazione a tutti i soci e, per conoscenza, all'organo amministrativo e all'organo di controllo, entro trenta giorni dall'accettazione dell'incarico. Salvo diverso accordo tra tutte le parti interessate, l'arbitratore sarà nominato dal Presidente del Tribunale di

Cremona su istanza di una qualsiasi di esse,

Entro il termine di decadenza di trenta giorni dal ricevimento della Comunicazione di Trasferimento ovvero della determinazione dell'arbitratore (il "Termine per l'Esercizio del Diritto di Prelazione") i soci potranno esercitare il diritto di prelazione in proporzione alle quote possedute comunicando al Socio Trasferente (e per conoscenza all'organo amministrativo e all'organo di controllo) la propria decisione e specificando se (ed entro quali limiti) intendono acquistare anche la porzione di quota per le quali gli altri soci non esercitino il diritto di prelazione (diritto di accrescimento).

In caso di esercizio del diritto di prelazione da parte di uno o più soci, il contratto si intende concluso nel momento in cui il Socio Trasferente viene a conoscenza dell'avvenuto esercizio del diritto di prelazione da parte di uno o più degli altri soci. Entro quindici giorni le parti dovranno ripetere il contratto nelle forme richieste dalla legge previo contestuale pagamento del prezzo convenuto.

Ove il diritto di prelazione non venga esercitato sull'intera quota indicata nella Comunicazione di Trasferimento (anche in conseguenza dell'esercizio del diritto di accrescimento sopra previsto), il diritto di prelazione si intenderà come non validamente esercitato e il Socio Trasferente dovrà perfezionare il prospettato trasferimento, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla scadenza del Termine per l'Esercizio del Diritto di Prelazione (salvo quanto previsto al successivo art. 5-ter).

In caso di inosservanza delle norme stabilite dal presente articolo il trasferimento non avrà efficacia verso la società.

Il trasferimento "mortis causa" è regolato dalla legge.

Tutte le comunicazioni previste dal presente art. 5-bis e dal successivo art. 5-ter dovranno essere effettuate a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno spedita, se ai soci, all'indirizzo risultante dal Registro delle Imprese e se all'organo amministrativo o all'organo di controllo, presso la sede della società.

ART. 5-ter

Ove, all'esito della procedura di cui al precedente articolo 5-bis, non risulti validamente esercitato il diritto di prelazione sull'intera quota indicata nella Comunicazione di Trasferimento, agli altri soci spetterà il diritto di trasferire al medesimo acquirente una percentuale delle proprie partecipazioni proporzionale a quella del Socio Trasferente indicata nella Comunicazione di Trasferimento, applicandosi anche a tali vendite i medesimi termini e condizioni applicate al Socio Trasferente, e trovando applicazione, qualora non sia previsto un corrispettivo in danaro, la procedura di determinazione del prezzo da parte di un arbitratore, a norma dell'articolo 5-bis che precede ("Diritto di Co-Vendita").

I soci potranno inviare al Socio Trasferente (e per conoscenza all'organo amministrativo e all'organo di controllo), entro quindici giorni dalla scadenza del Termine per l'Esercizio del Diritto di Prelazione, una comunicazione di esercizio del Diritto di Co-Vendita, impegnandosi irrevocabilmente a trasferire al terzo cessionario la percentuale di partecipazione oggetto del Diritto di Co-Vendita.

Il Socio Trasferente, una volta ricevuta la comunicazione di esercizio del Diritto di Co-Vendita da parte di uno o più degli altri soci, sarà tenuto a cercare diligentemente di procurare il trasferimento anche delle quote per le

5

quali sia stato esercitato il Diritto di Co-Vendita, ai medesimi termini e condizioni. Qualora non sia possibile ottenere l'acquisto anche di tali quote, il Socio Trasferente non potrà dare luogo al trasferimento della propria partecipazione.

ART. 6

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongano alla loro approvazione.

Sono in ogni caso riservate alla competenza dei soci le attribuzioni di cui all'art. 2479 secondo comma codice civile.

ART. 7

Hanno diritto di voto i soci regolarmente iscritti al Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 2470 del codice civile.

Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Il socio moroso o il socio la cui polizza assicurativa o la garanzia bancaria siano scadute o divenute inefficaci, ove prestate ai sensi dell'art. 2464 codice civile, non può partecipare alla decisione dei soci.

ART. 8

Decisioni in forma assembleare

Dovranno essere assunte con deliberazione assembleare le decisioni in ordine alle seguenti materie, nonché in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge:

- le modificazioni dell'atto costitutivo;
- la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale, ovvero una rilevante modificazione dei diritti dei soci, nonché l'assunzione di partecipazioni da cui derivi responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata;
- le decisioni in ordine all'anticipato scioglimento della società;
- le decisioni in merito alla nomina e alla revoca dei liquidatori e quelle che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 2487, primo comma, del codice civile;
- le decisioni aventi ad oggetto l'approvazione della proposta di concordato preventivo o fallimentare e la richiesta di ammissione alla procedura di amministrazione controllata ai sensi degli articoli 152, 161 e 187 del R.D. n. 267 del 1942.

Decisioni in forma non assembleare

Tutte le decisioni che per legge o in forza del presente statuto non debbano adottarsi con deliberazione assembleare possono essere assunte sulla base:

- di unico documento da cui risulti chiaramente l'argomento oggetto della decisione, che dovrà essere datato e sottoscritto da ciascun socio con l'indicazione "visto ed approvato" oppure "visto e non approvato" oppure "visto ed astenuto";
- di pluralità di documenti, tutti di identico contenuto, da cui risulti chiaramente l'argomento oggetto della decisione, che saranno inviati dal proponente a tutti i soci, agli amministratori e ai sindaci; ciascun socio daterà e sottoscriverà il documento da lui ricevuto con l'indicazione "visto ed approvato" oppure "visto e non approvato"

oppure "visto ed astenuto", provvedendo quindi a trasmettere alla società il documento da lui sottoscritto.

Copia dell'unico documento o di tutti i documenti sarà inviata, a cura della società, agli amministratori ed ai sindaci.

Sono considerate forme idonee anche gli invii a mezzo telefax o per posta elettronica, purché in quest'ultimo caso le sottoscrizioni siano apposte in forma digitale. In ogni caso è necessario che vi sia un riscontro del ricevimento.

Tra la data della prima e quella dell'ultima sottoscrizione, sia se raccolte con unico documento che con pluralità di documenti, non può intercorrere un periodo superiore a trenta giorni, salvo diverso termine indicato nel testo della decisione.

La decisione si reputa validamente adottata qualora entro il termine suddetto pervengano alla società le dichiarazioni di approvazione di tanti soci che rappresentino almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale,.

Tutte le decisioni in forma non assembleare dovranno essere trascritte e conservate ai sensi dell'art. 2478 del codice civile.

L'individuazione dei soci legittimati a partecipare alle decisioni in forma non assembleare è effettuata con riferimento alle risultanze del Registro delle Imprese alla data della prima sottoscrizione; qualora intervengano mutamenti nella compagine sociale tra la data della prima e quella dell'ultima sottoscrizione, il nuovo socio potrà sottoscrivere la decisione in luogo del socio cedente allegando estratto autentico del Registro delle Imprese ovvero attestazione degli amministratori da cui risulti la sua regolare iscrizione nel Registro delle Imprese.

La procura per sottoscrivere le decisioni dei soci deve essere rilasciata per iscritto e dovrà essere trascritta e conservata unitamente alla decisione a cui si riferisce; il procuratore apporrà la sua sottoscrizione con la dizione "per procura" o altra equivalente.

ART. 9

L'assemblea è convocata con avviso raccomandato, spedito ai soci almeno otto giorni prima della riunione, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione, nonché l'indicazione degli ordini del giorno.

L'avviso può essere spedito anche a mezzo telegramma, telefax o posta elettronica all'indirizzo o ai numeri indicati nel Registro delle Imprese, purché sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento.

Sono comunque validamente costituite le assemblee totalitarie con la presenza cioè dell'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci sono presenti o informati della riunione, a condizione che nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento; se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare prima della data fissata per l'assemblea stessa apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli attì della società, nella quale precisano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

ART. 10

Le assemblee possono essere convocate dovunque, anche fuori della sede sociale, purché in Italia. Il bilancio sarà approvato entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esergizio sociale.

Esso potrà essere approvato entro centottanta giorni qualora, a giudizio

_

dell'organo amministrativo, lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'attività esercitata dalla società.

ART, 11

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla

persona designata dagli intervenuti.

L'assemblea può tenersi, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento di soci; è pertanto necessario che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi via fax o a mezzo posta elettronica, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

ART. 12

Il socio può farsi rappresentare in assemblea e la rappresentanza deve essere conferita per iscritto.

ART. 13

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, se nominato, o dal Notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea, la regolarità della costituzione della stessa e, anche in allegato, l'identità e la legittimazione dei partecipanti ed il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare lo svolgimento della riunione e le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale deve essere trascritto, senza indugio, nei libro delle decisioni dei soci.

ART. 14

L'assemblea è validamente costituita e delibera con la presenza e le maggioranze previste dall'art. 2479 bis del codice civile.

ART. 15

Le delibere assembleari possono essere impugnate da tutti coloro che non vi hanno consentito ai sensi e per gli effetti dell'art. 2479 ter codice civile.

ART. 16

Hanno diritto di recesso i soci assenti o che abbiano manifestato voto

contrario nelle decisioni relative:

al cambiamento dell'oggetto sociale;

alla trasformazione della società;

- alla fusione o alla scissione della società:
- 📝 🔹 alla revoca dello stato di liquidazione;
- e al trasferimento della sede all'estero;
- alla eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo;
- al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società determinato nell'atto costitutivo;
- al compimento di operazioni che comportano rilevante modificazioni dei diritti attribuiti ai singoli soci e riguardanti l'amministrazione della società o la distribuzione degli utili;
- all'aumento di capitale mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi;
- alla modifica delle disposizioni in materia di diritto di prelazione di cui al precedente art. 5-bis o di diritto di co-vendita di cui al successivo art. 5ter.

Il diritto di recesso spetta in tutti gli altri casi previsti dalla legge e nel caso la società sia contratta a tempo indeterminato.

I soci hanno altresì diritto di recedere dalla società, in relazione ai disposto dell'art. 2469 secondo comma codice civile.

Il socio che intende esercitare il diritto di recesso dovrà darne comunicazione a mezzo raccomandata A.R. all'organo amministrativo.

La raccomandata dovrà essere inviata entro quindici giorni dal giorno in cui:

- è stata iscritta nel Registro delle Imprese la decisione dei soci o la deliberazione assembleare che legittima il recesso;
- il socio recedente ha ricevuto la comunicazione, che deve essere inviata dagli amministratori a mezzo raccomandata A.R., che si è verificato un fatto che legittima il suo diritto di recesso;
- il socio recedente è comunque venuto a conoscenza del fatto che legittima il suo diritto di recesso;
- in presenza di decisione dei soci o di delibera degli amministratori non soggetta ad iscrizione, è stata trascritta nel relativo libro la decisione dei soci o degli amministratori che legittima il diritto di recesso.

Il diritto di recesso, legittimamente e ritualmente esercitato, avrà effetto nei confronti della società dal giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società.

I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione al patrimonio sociale.

Esso a tal fine è determinato tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso; in caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Presidente del Tribunale del luogo ove si trova la sede della società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente. L'esperto

a

4.5

deve procedere con equo apprezzamento.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

ART. 17

L'amministrazione della società è affidata ad un Amministratore Unico ovvero ad un Consiglio di Amministrazione, composto da 3 (tre) amministratori.

La carica di Amministratore Unico o di componente del Consiglio di Amministrazione ha durata di 3 (tre) anni ed è rinnovabile. La carica dovrà intendersi tacitamente rinnovata a tempo indeterminato (sino a revoca) qualora entro il termine di scadenza naturale della stessa non venga data avvio alla procedura per la nomina di un nuovo amministratore.

Gli amministratori possono non essere soci.

ART. 18

Consiglio di amministrazione

Il Consiglio nomina fra i suoi membri il Presidente, quando a ciò non provvedano i soci.

Il Consiglio di Amministrazione si raduna, anche in luogo diverso dalla sede sociale, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi membri.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di poter visionare o ricevere documentazione e poterne trasmettere.

La convocazione viene fatta dal Presidente con lettera da spedire almeno tre giorni prima a ciascun membro del Consiglio e all'organo di controllo o, in caso di urgenza, con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da spedire almeno un giorno prima. In ogni caso è necessario che vi sia un riscontro del ricevimento della suddetta convocazione.

Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del Consiglio di Amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e l'organo di controllo.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.

Le deliberazioni del Consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

ART. 19

Rappresentanza della società

La rappresentanza generale della società spetta all'Amministratore Unico ovvero al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed agli amministratori delegati, se nominati.

Gli amministratori possono nominare institori, direttori o procuratori per singoli, determinati atti o categorie di atti.

ART. 20

Poteri di gestione

All'Amministratore Unico ovvero al Consiglio di Amministrazione competono tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, fatte salve le decisioni nelle materie di cui all'art. 2479 del codice civile che dovranno essere rimesse ai soci.

Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti previsti dall'art. 2381 del Codice Civile, può delegare le proprie attribuzioni in materia gestionale in tutto o in parte ad uno o più singoli amministratori, eventualmente attribuendo loro il titolo di "amministratore delegato" ai fini della rappresentanza generale della società.

ART. 21

Compensi

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per le ragioni dell'ufficio.

Gli eventuali compensi spettanti agli amministratori sono determinati all'atto della loro nomina, anche in relazione ai particolari poteri attribuiti.

Può essere accantonata a favore degli amministratori, nelle forme reputate idonee, un'indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi all'estinzione del mandato.

ART. 22

La Società è soggetta al controllo di un organo di controllo monocratico, salvo diversa decisione dei soci adottata all'unanimità ovvero qualora la legge richieda la nomina di un organo di controllo collegiale.

L'organo monocratico si compone di un sindaco effettivo nominato, ai sensi dell'art. 2468, comma 3, del codice civile, dal socio Odoardo Zecca S.r.l..

Qualora si dia luogo alla nomina di un organo collegiale, lo stesso si compone di tre sindaci effettivi, di cui uno con funzioni di presidente del collegio, e di due supplenti. La nomina di due sindaci effettivi (tra cui il Presidente) e di un sindaco supplente spetta ai sensi dell'art. 2468, comma 3, del codice civile al socio Odoardo Zecca S.r.l., mentre la nomina del restante sindaco effettivo e del sindaco supplente spetta, ai sensi dell'art. 2468, comma 3, del codice civile al socio ASPM Soresina Servizi S.r.l.

I componenti dell'organo di controllo restano in carica per tre esercizi, scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e la cessazione ha effetto nel momento in cui l'organo è stato ricostituito.

I sindaci sono rieleggibili.

Il compenso dei sindaci è determinato dai soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del loro ufficio.

Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 cod. civ..

I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci.

La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

In caso di morte, di rinunzia, di decadenza di un sindaco, alla sostituzione del sindaco provvede il socio che aveva nominato il sindaco che è venuto a mancare. I sindaci così nominati scadono insieme con quelli in carica.

In caso di cessazione del Presidente del collegio sindacale, la presidenza è assunta, fino alla decisione di integrazione, dal sindaco effettivo più anziano

11

per età.

L'organo di controllo ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403-bis cod. civ. e esercita la revisione legale dei conti della società.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2406, 2407 e 2408, primo comma cod. civ..

Degli adempimenti espletati dall'organo monocratico o delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro apposito.

Le deliberazioni del collegio sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti; il sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

I componenti dell'organo di controllo devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo.

Il collegio dei sindaci deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

La riunione potrà tenersi anche per audioconferenza o videoconferenza; in tal caso si applicano le disposizioni sopra previste al precedente articolo 18 del presente statuto per le adunanze del consiglio di amministrazione.

ART. 23

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio il Consiglio d'Amministrazione redige il bilancio a norma di legge.

Per ciascuno dei tre esercizi 2016-2017-2018 gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a quando questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo diversa decisione dei soci adottata all'unanimità.

Per gli esercizi successivi all'esercizio 2018 gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a quando questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo diversa decisione dei soci adottata con le maggioranze di cui all'art. 14 del presente statuto.

ART. 24

La società può acquisire dai soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero stipulare con i soci finanziamenti con obbligo di rimborso, salvo quanto disposto dall'art. 2467 del codice civile, anche senza corresponsione di interessi.

La società può inoltre acquisire fondi dai soci anche ad altro titolo, sempre con obbligo di rimborso, nel rispetto delle norme vigenti in materia di raccolta del risparmio presso i soci.

ART. 25

In caso di scioglimento si provvede per la liquidazione nei modi stabiliti dalla legge.

ART. 26

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere fra i soci, fra i soci e la Società, fra la Società e/o i soci e gli Amministratori e/o i liquidatori, ovvero fra gli Amministratori e/o i liquidatori tra di loro, per qualunque ragione e titolo, comunque relativa all'interpretazione, all'applicazione ed all'esecuzione del presente Statuto e delle deliberazioni degli organi sociali, alla qualità di socio ed alla partecipazione e possesso di partecipazioni, anche in rapporto al

trasferimento delle stesse, salvo le controversie nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero ovvero sottratte comunque alla competenza arbitrale, è devoluta al giudizio di un Collegio Arbitrale.

Il collegio arbitrale è composto da tre arbitri, uno di essi con funzioni di presidente del collegio, tutti nominati, su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Cremona.

La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio del presidente del collegio arbitrale.

Il collegio arbitrale deciderà entro centottanta giorni dalla sua costituzione, salva la sospensione dei termini nel periodo feriale e l'applicazione dell'art. 820, comma 2°, cod. proc. civ., e salvo proroghe delle parti. Nel caso di pluralità di parti, la proroga potrà essere validamente concessa dalla maggioranza di esse.

Gli arbitri procederanno in via rituale e secondo diritto e la relativa decisione sarà presa nel rispetto degli applicabili principi di legge ed avrà la forza e l'effetto di una decisione giudiziale tra le Parti, in conformità alle disposizioni applicabili del codice italiano di procedura civile; è fatto ad essi divieto di decidere secondo equità.

Il Collegio arbitrale liquiderà le spese e le competenze degli arbitri e quelle per la difesa delle Parti attribuendone l'onere alle Parti stesse o ad una di esse nel modo che riterrà più equo, tenuto conto del principio della soccombenza e della condotta assunta dalle parti nel corso del procedimento arbitrale.

La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con decisione dei soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso con le modalità e nei termini di legge e di statuto.

Per tutto quanto qui non previsto si applicano le norme di cui agli artt. 34-36 del D.Lqs. 5/2003.

Qualsiasi controversia non suscettibile di essere devoluta per legge al Collegio arbitrale sarà di esclusiva competenza del Foro di Cremona.

